



**“FEDERAGENTI”**  
FEDERAZIONE NAZIONALE AGENTI RACCOMANDATARI MARITTIMI  
E MEDIATORI MARITTIMI

Vs./

Riferimento:

Ns./316 -MP/am

Spett.le  
**Autorità di Regolazione dei Trasporti**  
Via Nizza, n. 230  
10126 Torino

Pec: [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it)

*Roma, 09 novembre 2023*

**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEL  
CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2024.**

Si trasmette, in allegato, il documento di consultazione in oggetto, contenente le osservazioni della sottoscritta Federazione e le ragioni per le quali, si ritiene che gli agenti raccomandatari non debbano essere soggetti al pagamento del contributo.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale  
Marco Paifelman



**FEDERAGENTI**  
**Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi**  
**e Mediatori Marittimi**

**Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) per l'anno 2024.**

Relativamente alla consultazione pubblica per la determinazione del contributo per il funzionamento dell'ART per l'anno 2024, con delibera n. 153/2023, la scrivente Federagenti intende fornire il proprio contributo formulando le seguenti osservazioni.

**Quesito n. 1** Fermi restando i consolidati orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, si chiedono osservazioni motivate in ordine alle attività elencate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.

- Per i motivi meglio specificati al punto 6 e anche alla luce della recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 8628/2023, si ritiene che le agenzie/raccomandatari marittimi non debbano essere inclusi nell'elenco dei soggetti che devono versare il contributo all'ART.

**Quesito n. 2:** Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante.

- Si concorda con le osservazioni che verranno espresse da Assarmatori.

**Quesito n. 3:** Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati posti a presidio del generale principio di evitare le duplicazioni di contribuzione.

- Si concorda con le osservazioni che verranno espresse da Assarmatori.

**Quesito n. 4:** Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla conferma o meno della soglia di esenzione individuata dall'Autorità.

- Si concorda con le osservazioni che verranno espresse da Assarmatori.

**Quesito n. 5:** Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato dei soggetti operanti nel trasporto via mare e per le vie navigabili di passeggeri e/o merci.

- Si concorda con le osservazioni che verranno espresse da Assarmatori.

**Quesito n. 6:** Si chiedono osservazioni motivate in relazione all'individuazione di voci di esclusione dedicate ai soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima e in merito alla previsione secondo cui tali operatori economici dovranno versare il contributo in nome e per conto del naviglio estero, ove rappresentato.

- Il raccomandatario marittimo, in base agli artt. 287 e ss Cod. nav., nonché in ragione di quanto disposto dalla Legge n. 135/1977 (di seguito anche **"Legge n. 135"**), di disciplina della professione, è il rappresentante dell'armatore e / o del vettore nel porto e svolge in favore di tali soggetti attività di assistenza di tipo amministrativo o commerciale. Si evidenzia che le agenzie marittime raccomandatarie non sono soggetti regolati, né soggetti in alcun modo diretti beneficiari dell'attività dell'ART. D'altra parte lo stesso **"Decreto Genova"** si riferisce testualmente ai soggetti per i quali l'ART ha avviato l'esercizio delle sue competenze,

riferendosi in tal modo ai soggetti direttamente incisi dall'attività. Si rileva, inoltre, che l'ART stabilisce alcuni criteri di determinazione del fatturato ai fini del calcolo del contributo nel comparto trasporti che non risultano applicabili alle agenzie marittime, il cui compenso è oggetto di libera contrattazione tra le parti.

A tale proposito, il 3 ottobre 2023 il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8628 ha espressamente escluso le attività di agenzia e di raccomandazione marittima dal campo d'interesse dell'Autorità accertando che la stessa ART, nelle proprie note, non ha posto, tali attività a fondamento della pretesa di pagamento.

Per quanto concerne poi l'ipotesi di versamento del contributo in nome e per conto dei soggetti rappresentati, si evidenzia che il raccomandatario, per pacifica giurisprudenza, è soggetto all'obbligo di ottenere i fondi dal proprio mandante straniero ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge n. 135 nella sola ipotesi in cui le obbligazioni contratte per il tramite del raccomandatario siano non solo prevedibili, ma altresì preventivamente determinabili nel loro ammontare. Ciò in ragione del regime di responsabilità solidale previsto dalla legge a carico degli stessi, avente natura eccezionale.

Si rammenta qui che, a termini di legge, il raccomandatario è tenuto a rilasciare all'autorità marittima, prima della partenza della nave, una dichiarazione in cui attesta di avere disponibilità dei fondi e che, senza tale dichiarazione, l'autorità marittima non può rilasciare le spedizioni alla nave. Porre a carico del raccomandatario l'obbligo di versamento in nome e per conto dei soggetti rappresentati con linee internazionali esporrebbe il medesimo ad un indebito ampliamento di rischi e responsabilità, in contrasto con le disposizioni di legge che, come sopra ricordato, hanno carattere eccezionale e devono, quindi, essere interpretate restrittivamente. Ciò, inoltre, porrebbe problemi anche all'autorità marittima ed alla operatività delle navi perché appare evidente che, in assenza di importi certi e determinati in anticipo, il raccomandatario non potrebbe ottenere i fondi e conseguentemente rilasciare la dichiarazione richiesta dalla legge per il rilascio delle spedizioni alle navi.

L'agente marittimo / raccomandatario non può quindi essere tenuto al versamento del contributo per conto dei mandanti impegnati su servizi internazionali perché, se così non fosse, al contrario, detto soggetto si troverebbe a versare un contributo non preventivamente determinato né determinabile in maniera chiara e trasparente bensì determinato arbitrariamente – come chiarito nelle osservazioni al Quesito n. 5 di cui sopra – in violazione dei principi di trasparenza e proporzionalità e assumendo un rischio ed una responsabilità non prevista dalla legge, con conseguenze anche in termini di operatività degli scali nazionali.

In conclusione si ritiene che gli agenti raccomandatari marittimi non debbano essere tenuti al pagamento del contributo né in proprio, né quali rappresentanti dei vettori / armatori impegnati su rotte internazionali.

**Quesito n. 7:** *Si chiedono osservazioni motivate sull'individuazione di voci di esclusione di fatturato specificamente riferite ai soggetti operanti nel settore porti.*

- Si concorda con le osservazioni che verranno espresse da Assarmatori.

**Quesito n. 8:** *Si chiedono osservazioni motivate sul criterio di individuazione del fatturato rilevante specificatamente riferito al settore del trasporto ferroviario merci.*

- n.a.

**Quesito n. 9:** *si chiedono osservazioni motivate in relazione all'assolvimento degli obblighi dichiarativi.*

- Si concorda con le osservazioni che verranno espresse da Assarmatori.